



Proposta n. 1125 / 2020

PUNTO fs / 2 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 16/06/2020

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 784 / DGR del 16/06/2020

OGGETTO:

Misure a supporto delle esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Approvazione dello schema di atto integrativo dell'Accordo sottoscritto in data 5 ottobre 2018 tra MISE, MEF e Regione del Veneto, come modificato dagli atti integrativi sottoscritti in data 7 maggio 2019 e 15 ottobre 2019, istitutivo della "Sezione speciale Regione Veneto" del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Gianluca Forcolin	Assente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elisa De Berti	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
	Giuseppe Pan	Presente
Segretario verbalizzante	Mario Caramel	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

FEDERICO CANER di concerto con ROBERTO MARCATO

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SVILUPPO ECONOMICO

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Misure a supporto delle esigenze di liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19". Approvazione dello schema di atto integrativo dell'Accordo sottoscritto in data 5 ottobre 2018 tra MISE, MEF e Regione del Veneto, come modificato dagli atti integrativi sottoscritti in data 7 maggio 2019 e 15 ottobre 2019, istitutivo della "Sezione speciale Regione Veneto" del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il provvedimento in esame si procede all'approvazione dello schema di atto integrativo dell'Accordo tra Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'economia e delle finanze e Regione del Veneto con cui è stata istituita la "Sezione speciale Regione Veneto" al fine di adeguarne l'operatività alle nuove modalità operative del Fondo centrale di garanzia per le PMI in relazione alle garanzie di portafogli di finanziamenti, introdotte con l'articolo 13 del decreto legge n. 23 del 2020, c.d. decreto liquidità, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, a seguito dell'emergenza epidemiologica da "Covid 19".

Il relatore riferisce quanto segue.

Il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese (di seguito "Fondo") è stato istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Successivamente, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 26 gennaio 2012 (Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese) all'articolo 2, comma 1, ha stabilito che le Regioni e le Province Autonome possono contribuire ad incrementare la dotazione del Fondo attraverso la sottoscrizione di accordi con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il medesimo articolo, al comma 2, prevede che, per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito del Fondo possano essere istituite sezioni speciali con contabilità separata e, al comma 3, che nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modificazioni, gli accordi individuino, per ciascuna sezione speciale: a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse della sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento; b) le percentuali integrative di copertura degli interventi di garanzia; c) l'ammontare delle risorse regionali destinate ad integrare il Fondo, con una dotazione minima di cinque milioni di euro.

Con decreto del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali 29 marzo 2012 è stata approvata e resa esecutiva la convenzione, stipulata il 28 marzo 2012 tra il Ministero dello sviluppo economico e Mediocredito Centrale S.p.A. in qualità di mandataria del RTI, costituito con Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A., Istituto centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A. in qualità di mandanti per la gestione del Fondo.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2016, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono state approvate, in attuazione dell'articolo 2, comma 6, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, le "condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese".

Da ultimo, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto 6 marzo 2017 (di seguito decreto di riforma) ha stabilito le condizioni e i termini per l'estensione del nuovo modello di valutazione del merito creditizio dell'impresa a tutte le operazioni finanziarie ammissibili all'intervento del Fondo, mentre con decreto 12 febbraio 2019 ha approvato le



condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale del Fondo e l'articolazione delle misure di garanzia, come disposto dall'articolo 12, comma 1, del decreto di riforma.

In attuazione dell'Azione 3.6.1 del POR FESR Veneto 2014-2020 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci", con deliberazione della Giunta regionale n. 995 del 6 luglio 2018 è stato approvato lo schema di accordo tra Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'economia e delle finanze e Regione del Veneto (di seguito Accordo) per l'istituzione della Sezione speciale regionale del Fondo denominata "Sezione speciale Regione Veneto" (di seguito Sezione). L'Accordo è stato sottoscritto dalle parti in data 5 ottobre 2018, mentre la Sezione è diventata operativa in data 16 novembre 2018.

Con la medesima deliberazione n. 995 del 2018 si è preso atto dell'individuazione, da parte del Comitato di Sorveglianza, del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per gli incentivi alle imprese (MiSE-DGIAI) quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123, par. 7, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, per la gestione e attuazione dell'Azione 3.6.1 ed è stato, altresì, approvato lo schema di convenzione tra la Regione del Veneto e il MISE-DGIAI per la delega delle funzioni di Organismo Intermedio in relazione all'Azione 3.6.1, demandandone la sottoscrizione al Direttore pro-tempore della Direzione Programmazione Unitaria in quanto responsabile dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020.

Successivamente, in data 15 marzo 2019, sono entrate in vigore le nuove disposizioni operative del Fondo che ne hanno innovato profondamente il funzionamento. Si è reso, pertanto, necessario apportare alcune modifiche all'Accordo sottoscritto in data 5 ottobre 2018, al fine di adeguare l'intervento della Sezione alle nuove modalità operative del Fondo introdotte con il decreto di riforma, così come previsto all'articolo 14 dell'Accordo medesimo. A tal fine, con deliberazione della Giunta regionale n. 434 del 9 aprile 2019, è stato approvato lo schema di atto integrativo dell'Accordo per l'adeguamento della Sezione alle nuove modalità operative del Fondo introdotte con il decreto di riforma; atto successivamente sottoscritto dalle Parti in data 7 maggio 2019.

Si precisa che alla Sezione affluiscono contributi versati dalla Regione, per un importo di euro 10 milioni rivenienti da risorse del POR FESR Veneto 2014-2020. Con deliberazione della Giunta regionale n. 1353, del 23 settembre 2019 la dotazione finanziaria iniziale della Sezione è stata aumentata con ulteriori 5 milioni di euro destinati al finanziamento dell'incremento della misura della riassicurazione rispetto alla misura massima concedibile dal Fondo.

La normativa vigente prevede, altresì, che nell'ambito del Fondo possano essere attivate garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti, definiti in modo tale che il Fondo possa rendere disponibili risorse in misura almeno pari a quelle regionali destinate al medesimo portafoglio. Si richiama, a tal riguardo, il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013 recante "Modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese" e il successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 14 novembre 2017 che ha apportato modifiche alle modalità di concessione della garanzia su portafogli di finanziamenti stabilite dal predetto decreto interministeriale. In particolare, l'art. 8, comma 1, del decreto 14 novembre 2017 prevede che l'intervento di garanzia del Fondo possa essere rafforzato mediante la partecipazione di altri soggetti garanti a copertura della tranche junior ovvero della tranche mezzanine del portafoglio di finanziamenti e, al comma 2, che l'intervento aggiuntivo di altri soggetti garanti sulla tranche junior del portafoglio di finanziamenti sia realizzato mediante l'attivazione delle sezioni speciali istituite ai sensi di quanto previsto dal decreto interministeriale 26 gennaio 2012. In tal caso, le coperture massime del Fondo di cui all'articolo 7, comma 1, sono innalzate, rispettivamente, all'8 per cento e al 9 per cento, mentre la sezione speciale copre un'ulteriore quota della tranche junior del portafoglio di finanziamenti per un valore comunque non inferiore all'1 per cento del medesimo portafoglio. Il Fondo e la sezione speciale partecipano alle prime perdite del portafoglio di finanziamenti con modalità "pari passu", in proporzione alle misure di garanzia rispettivamente rilasciate e fermo restando il limite della copertura complessivamente prestata dal Fondo e dalla sezione speciale, pari all'80 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti.



Al fine di favorire l'offerta di credito alle imprese venete, con la succitata deliberazione della Giunta regionale n. 1353 del 2019, è stato esteso l'ambito di operatività della Sezione alle garanzie su portafogli di finanziamenti tramite la costituzione di un'apposita sottosezione denominata "Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli", inoltre, è stato approvato lo schema di atto integrativo dell'Accordo sottoscritto in data 5 ottobre 2018, come modificato dall'atto integrativo sottoscritto in data 7 maggio 2019, tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione del Veneto, per l'istituzione della "Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli"; atto integrativo sottoscritto dalle Parti in data 15 ottobre 2019.

Alla sottosezione sono state destinate risorse del bilancio regionale per un importo di euro 10.000.000,00, in attuazione dell'articolo 25, comma 4, della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012" e successive modificazioni ed integrazioni secondo cui le risorse rivenienti dalla chiusura della misura 1.2. "Fondo di rotazione dell'artigianato" del Docup obiettivo 2 - 2000-2006, approvato con decisione CE C(2004) 4593 del 19 novembre 2004, sono destinate, per un importo di 35 milioni di euro, "ad operazioni di garanzia su portafogli "tranché cover" e ad operazioni di riassicurazione del credito e ad altre forme tecniche di garanzia anche tramite la partecipazione della Regione del Veneto ad iniziative promosse da istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali aventi ad oggetto il tema delle garanzie". L'accordo integrativo prevede che la Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli intervenga garantendo una quota della tranche junior incrementale rispetto alla quota garantita con risorse del Fondo.

Con la Comunicazione C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (nel seguito quadro temporaneo) basato sull'art. 107, paragrafo 3, lett. b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in ragione del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a "porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro".

La predetta Comunicazione è stata modificata, in data 3 aprile 2020, dalla Comunicazione, la C (2020) 2215, recante "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e, in data 8 maggio 2020, dalla Comunicazione, C (2020) 3156 final, anch'essa di "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19". Le tre Comunicazioni indicano una serie di misure che la Commissione europea può considerare compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lett. b) del TFUE e definiscono le condizioni di compatibilità che la Commissione applicherà. Come specificato nella prima Comunicazione, "Considerando che l'epidemia di COVID-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese, la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dall'epidemia di COVID-19 non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI", richiedendo dunque agli Stati membri di "dimostrare che le misure di aiuto di Stato notificate alla Commissione in applicazione della presente comunicazione sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia dello Stato membro interessato e che sono pienamente rispettate tutte le condizioni della presente comunicazione."

Il quadro temporaneo, adottato dalla Commissione europea con la comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020, prevede che gli Stati membri possano concedere, tra l'altro, garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese, al fine di permettere alle banche di continuare a erogare prestiti ai clienti commerciali che ne abbiano necessità e aiutare le imprese a sopperire al fabbisogno immediato di capitale circolante.

In tale contesto, il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (nel seguito decreto legge liquidità) ha stabilito, all'articolo 13 e fino al 31 dicembre del 2020, modalità di intervento del Fondo in deroga alla vigente disciplina del medesimo



strumento, prevedendo altresì modifiche alle possibilità di utilizzo addizionale delle risorse delle sezioni speciali.

Con specifico riguardo alle garanzie su portafogli di finanziamenti, il decreto legge liquidità, fino al 31 dicembre 2020, introduce, all'articolo 13, comma 1, lettera l) e al medesimo articolo, comma 2, lettera e), modifiche delle ordinarie modalità di intervento del Fondo incrementando le misure massime di copertura del Fondo sulla tranche junior su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia.

Successivamente, la Commissione Europea, con decisione C (2020) 2370 final del 13 aprile 2020, ha dichiarato compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, le misure temporanee in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie del Fondo, delineate dal richiamato articolo 13 del decreto legge liquidità e notificate dal Ministero dello sviluppo economico (SA.56966-2020/N) in data 10 aprile 2020.

Si ritiene, pertanto, opportuno apportare modifiche all'Accordo, al fine di adeguare le modalità di intervento della "Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli" alle nuove modalità operative del Fondo, in relazione alle garanzie di portafogli di finanziamenti, introdotte con il decreto legge liquidità.

Si dà atto che l'intervento di cui si verte si inserisce nell'ambito delle misure anticicliche per il sostegno al sistema economico veneto in crisi a causa delle conseguenze della pandemia da Covid-19, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 8/INF del 4 giugno 2020, altrimenti definite "ORA VENETO".

Alla luce di quanto finora evidenziato, è stato, pertanto, predisposto lo schema di Atto integrativo all'Accordo sottoscritto in data 5 ottobre 2018, come modificato dagli atti integrativi sottoscritti in data 7 maggio 2019 e 15 ottobre 2019, di cui all'**Allegato A** costituente parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione del Veneto. Nello specifico la "Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli" interviene ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera l), del decreto legge liquidità, con la copertura di una quota, non superiore all'80%, della tranche mezzanine, fino a un massimo del 2% dell'ammontare complessivo del portafoglio e, con riferimento articolo 13, comma 2, del medesimo decreto legge, con l'incremento di copertura della tranche junior e, alternativamente, della tranche mezzanine, coperte dal Fondo, fino a un massimo del 4% dell'ammontare complessivo del portafoglio.

Si propone, altresì, di trasferire alla "Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli" ulteriori risorse, per un importo complessivo di euro 11 milioni, rinvenienti dal POR FESR 2014-2020 portando, quindi, la dotazione complessiva della sottosezione ad euro 21 milioni. La sottosezione dedicata alle garanzie su portafogli di finanziamenti sarà soggetta alla medesima contabilità della Sezione, comunque distinta da quella del Fondo, nel rispetto della normativa europea e nazionale di riferimento.

Si determina quindi in euro 11 milioni l'importo massimo dell'obbligazione di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi dell'Asse 3 del POR FESR 2014-2020, stanziati sul bilancio di previsione 2020-2022. Il trasferimento al MISE delle risorse finanziarie avverrà secondo le modalità di cui all'articolo 17 dell'Accordo sottoscritto in data 5 ottobre 2018, come modificato dai successivi atti integrativi.

La Direzione Programmazione Unitaria ha rilasciato il visto di conformità al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE



UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Reg. (UE) n. 1301/2013 e ss.mm.ii.;

VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii.;

VISTO il Reg. (UE) n. 480/2014;

VISTO il Reg. (UE) n. 821/2014 e ss.mm.ii.;

VISTA la Decisione C (2015) 5903 final del 17/08/2015 e le Decisioni C(2018) 4873 final del 19/07/2018 e C(2019)4061 final del 5/06/2019;

VISTA la Decisione CE C (2020) 2370 final del 13 aprile 2020 - State Aid SA.56966 (2020/N);

VISTA la legge regionale n. 26 del 25 novembre 2011;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 42 del 10/07/2014;

VISTA la deliberazione CR n. 77 del 17/06/2014;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 maggio 1999, n. 248 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 26 gennaio 2012;

VISTO il decreto del Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali del 29 marzo 2012;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2013;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 marzo 2017;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 995 del 6 luglio 2018, n. 434 del 9 aprile 2019, n. 1353 del 23 settembre 2019, n. 942 del 17 giugno 2013, integrata con deliberazione della Giunta regionale n. 406 del 4 aprile 2014, n. 1148 del 1 settembre 2015, e n. 1500 del 29 ottobre 2015 e n. 581 del 28 aprile 2017;

VISTO l'Accordo tra Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'economia e delle finanze e Regione del Veneto istitutivo della "Sezione speciale Regione Veneto" sottoscritto in data 5 ottobre 2018, come modificato dagli atti integrativi sottoscritti dalle medesime parti in data 7 maggio 2019 e in data 15 ottobre 2019;

VISTA la Comunicazione C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modifiche ed integrazioni, con cui la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 581 del 28 aprile 2017, che approva la procedura per l'apposizione del visto di conformità e del visto di monitoraggio finanziario;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 35 del 15 maggio 2017 che approva il contenuto dei format del visto di conformità e del visto di monitoraggio finanziario, giusta deliberazione della Giunta regionale n. 581 del 2017;

VISTO il decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 8 del 08.02.2018;

VISTA la legge regionale n. 46 del 25 novembre 2019 con cui è stato approvato il Bilancio regionale di Previsione 2020-2022;

VISTO l'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012 e s.m.i;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



2. di approvare lo schema di atto integrativo dell'Accordo sottoscritto in data 5 ottobre 2018, come modificato dagli atti integrativi sottoscritti in data 7 maggio 2019 e 15 ottobre 2019, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale, tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione del Veneto, al fine di adeguare le modalità di intervento della "Sezione speciale Regione Veneto" alle nuove modalità operative del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese in relazione alle garanzie di portafogli di finanziamenti, introdotte con il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
3. di aumentare la dotazione finanziaria della "Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli" con ulteriori 11 milioni di euro rivenienti da risorse POR FESR 2014 - 2020;
4. di determinare in euro 11 milioni l'importo massimo dell'obbligazione di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi dell'Asse 3 del POR FESR 2014-2020, stanziati sul bilancio di previsione 2020-2022;
5. di stabilire che il trasferimento al MISE delle risorse finanziarie del POR FESR 2014 - 2020 avverrà secondo le modalità di cui all'articolo 17 dell'Accordo di cui al precedente punto 2;
6. di demandare al Direttore dell'Area Sviluppo Economico la sottoscrizione dell'Atto integrativo di cui al precedente punto 2;
7. di incaricare la Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che le spese di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientrano nelle categorie di debiti commerciali;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1 del 2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Avv. Mario Caramel





ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA REGIONE DEL VENETO PER L'ISTITUZIONE DI UNA SEZIONE SPECIALE REGIONALE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

TRA

il Ministero dello sviluppo economico, codice fiscale n. 80230390587, rappresentato dalla dott.ssa Laura Aria, nata a Roma il 2 febbraio 1956, Direttore generale per gli incentivi alle imprese, domiciliata, ai fini del presente Atto integrativo, presso la sede del Ministero dello sviluppo economico - Viale America, 201 - 00144 Roma

il Ministero dell'economia e delle finanze, codice fiscale n. 80415740580, rappresentato dal dott. Roberto Ciciani, nato a Roma il 26 maggio 1972, Capo della Direzione VI - "Operazioni finanziarie - analisi di conformità con la normativa UE" del Dipartimento del Tesoro, domiciliato, ai fini del presente Atto integrativo, presso la sede del Ministero dell'economia e delle finanze - Via XX settembre, 97 - 00187 Roma

E

la Regione del Veneto, codice fiscale n. 80007580279, rappresentata dal dott. Mauro Trapani, nato a Vicenza il 24 aprile 1960, il quale interviene al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto - Giunta regionale, con sede nel sestiere Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia, nella sua qualità di direttore dell'Area Sviluppo Economico, come da deliberazione della Giunta regionale n. del.....

PREMESSO CHE:

a) il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione del Veneto hanno sottoscritto, in data 5 ottobre 2018, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", un accordo (nel seguito Accordo) per la costituzione, nell'ambito del Fondo di garanzia per piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (nel seguito Fondo), di una sezione, denominata "Sezione speciale Regione Veneto", alla quale affluiscono contributi versati dalla Regione del Veneto, per un importo di euro



15.000.000,00, rivenienti da risorse del POR FESR Veneto 2014-2020, che concorrono a incrementare la dotazione del Fondo, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) a seguito dell'entrata in vigore, in data 15 marzo 2019, delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale del Fondo, le Parti, come previsto dall'articolo 14 dell'Accordo e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 434, del 9 aprile 2019, hanno apportato, con Atto integrativo del 7 maggio 2019, modifiche al medesimo Accordo, al fine di adeguare le modalità di intervento della "Sezione speciale Regione Veneto" alle nuove modalità operative del Fondo, introdotte dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 luglio 2017, n. 157;

c) a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 1353, del 23 settembre 2019, le Parti hanno sottoscritto, in data 15 ottobre 2019, un secondo Atto integrativo all'Accordo, per la costituzione, nell'ambito della "Sezione speciale Regione Veneto" del Fondo, di una sottosezione, denominata "Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli", finalizzata alla concessione, in cofinanziamento con il Fondo, di garanzie su portafogli di finanziamenti e alla quale affluiscono risorse ordinarie del bilancio regionale per un importo di euro 10.000.000,00;

d) con la comunicazione C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 (nel seguito quadro temporaneo);

e) il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 dell'8 aprile 2020, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 6 giugno 2020 (nel seguito decreto-legge liquidità) ha stabilito, all'articolo 13 e fino al 31 dicembre del corrente anno, modalità di intervento del Fondo in deroga alla vigente disciplina del medesimo strumento, prevedendo altresì modifiche alle possibilità di utilizzo addizionale delle risorse delle sezioni speciali;

f) con la decisione C (2020) 2370 final del 13 aprile 2020, la Commissione europea ha dichiarato compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le misure temporanee in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie del Fondo, delineate dal richiamato articolo 13 del decreto-legge liquidità e notificate dal Ministero dello sviluppo economico (SA.56966-2020/N) in data 10 aprile 2020;

g) con deliberazione di Giunta regionale n. del 2020, la Regione del Veneto ha approvato lo schema del presente Atto integrativo all'Accordo istitutivo della "Sezione speciale Regione Veneto";



8e4ad230



CONSIDERATO CHE:

a) per un maggior sostegno delle PMI nell'attuale situazione di emergenza economica connessa all'epidemia da Covid-19, il decreto-legge liquidità, fino al 31 dicembre 2020, introduce, all'articolo 13, comma 1, lettera l) e al medesimo articolo, comma 2, lettera e), modifiche delle ordinarie modalità di intervento del Fondo nell'ambito del rilascio di garanzie su portafogli di finanziamenti, incrementando le misure massime di copertura del Fondo sulla tranche junior;

b) per la Regione del Veneto è prioritario assicurare il massimo sostegno alle operazioni di realizzazione di portafogli di finanziamenti che interessino le PMI venete nell'attuale situazione di emergenza, finanziando, in deroga all'articolo 18, Capo II, di cui all'Atto integrativo del 15 ottobre 2019, la maggiore copertura della tranche junior di portafogli di finanziamenti rispetto alla quota coperta dal Fondo e/o mediante l'intervento aggiuntivo sulla tranche mezzanine dei medesimi portafogli;

c) le Parti ritengono opportuno apportare modifiche all'Accordo, al fine di adeguare le modalità di intervento della "Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli" alle nuove modalità operative del Fondo in relazione alle garanzie di portafogli di finanziamenti, introdotte con il decreto-legge liquidità;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, TRA LE COSTITUITE PARTI SI CONVIENE
E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1.

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo.

Art. 2.

(Modifiche all'Accordo)

1. All'Accordo sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6 dell'articolo 17, dopo le parole "su istanza della Regione", sono aggiunte le seguenti "con risorse comunitarie e regionali,".
- b) al comma 1 dell'articolo 21, dopo le parole "12 (Durata)," sono aggiunte le parole "13 (Disposizioni per la liquidazione della Sezione speciale)".
- c) dopo l'articolo 21, è inserito il seguente Capo:



8e4ad230



“Capo III

Disciplina transitoria della Sezione per garanzie su portafogli connessa all'emergenza Covid-19

Art. 21-bis.

(Ambito e finalità di applicazione)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 18 dell'Accordo, così come modificato dai due Atti integrativi sottoscritti, rispettivamente, in data 7 maggio 2019 e 15 ottobre 2019, le Parti convengono che la Sezione speciale Regione Veneto, fino al 31 dicembre 2020 o fino al maggior termine stabilito dalla pertinente normativa nazionale e dell'Unione europea, interviene, mediante la Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli, esclusivamente per coprire una quota della tranche junior e/o della tranche mezzanine dei portafogli di finanziamenti ammissibili, secondo le modalità descritte ai successivi articoli 21-ter e 21-quater.

2. Nell'ambito dei portafogli garantiti dalla Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli possono essere incluse, oltre alle operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di cui all'articolo 19, le operazioni concesse ai soggetti beneficiari per il finanziamento del capitale circolante per esigenze di liquidità legate alla crisi prodotta dall'emergenza epidemiologica in atto.

3. Fermo restando quanto specificamente stabilito dal presente Capo, si applicano le disposizioni di cui all'Accordo, così come modificato dai due Atti integrativi del 7 maggio 2019 e del 15 ottobre 2019, nonché le pertinenti previsioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge liquidità.

Art. 21-ter.

(Modalità di intervento della Sezione speciale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera l), del decreto-legge liquidità)

1. La Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli, fino al 31 dicembre 2020 o fino al maggior termine stabilito dalla pertinente normativa nazionale e dell'Unione europea, può finanziare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, lettera l), del decreto-legge liquidità:

a) l'incremento di copertura della tranche junior coperta dal Fondo, fino a un massimo del 20% della quota massima di garanzia a carico del Fondo prevista dalla vigente normativa dello strumento;

b) la copertura di una quota, non superiore all'80%, della tranche mezzanine, fino a un massimo del 2% dell'ammontare complessivo del portafoglio;

c) la copertura sia di una quota della tranche junior che della tranche mezzanine del portafoglio.

Art. 21-quater.

(Modalità di intervento della Sezione speciale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge liquidità)



8e4ad230



1. La Sezione speciale Regione Veneto per garanzie su portafogli, fino al 31 dicembre 2020 o fino al maggior termine stabilito dalla pertinente normativa nazionale e dell'Unione europea, può finanziare, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge liquidità:

a) l'incremento della misura di garanzia, dall'80% al 90%, della tranche junior del portafoglio;

b) l'incremento di copertura della tranche junior coperta dal Fondo, fino a un massimo del 4% dell'ammontare del portafoglio,

e, alternativamente a quanto disposto alle lettere a) e b);

c) la copertura di una quota, non superiore all'80%, della tranche mezzanine, fino a un massimo del 4% dell'ammontare complessivo del portafoglio.”.

Art. 21-quinquies.

(Durata)

1. Le disposizioni di cui al presente Capo hanno efficacia fino al 31 dicembre 2020 o fino al maggior termine stabilito dalla pertinente normativa nazionale e dell'Unione europea per le misure temporanee di intervento del Fondo contenute nel decreto-legge liquidità.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, non sarà più deliberata alcuna nuova operazione a valere sulla disciplina di cui al presente Capo, ferma restando l'applicazione delle medesime disposizioni alle garanzie ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, la Sezione speciale Regione Veneto, riprenderà ad operare in conformità a quanto previsto dai Capi I, II e III dell'Accordo, come modificato e integrato dai due Atti aggiuntivi sottoscritti dalle Parti rispettivamente in data 7 maggio 2019 e 15 ottobre 2019.”.

Art. 3.

(Durata)

1. Il presente Atto integrativo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione.

Art. 4.

(Testo coordinato dell'Accordo)

1. Il testo dell'Accordo coordinato con le modifiche apportate ai sensi del presente Atto integrativo è riportato in allegato al presente Atto.

Il presente Atto, a pena di nullità, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1,



8e4ad230



comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012.

Roma,

per il Ministero dello sviluppo economico

dott.ssa Laura Aria

per il Ministero dell'economia e delle finanze

dott. Roberto Ciciani

per la Regione Veneto

dott. Mauro Trapani

